



Promemoria relativo al cumulo dell'assegno integrativo (AInt) e della parte non computabile del reddito (PNC)

1 Basi legali e direttive

- Art. 7 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)
- Numero C.6.7 e numero D.2 B.4 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS)

2 Situazione di partenza

Secondo le disposizioni legislative del Cantone dei Grigioni e le norme COSAS, la concessione di un AInt in combinazione con una PNC non è esclusa. Ciò può essere il caso di una persona che svolge un'attività lucrativa sul mercato del lavoro primario e fornisce inoltre un'altra prestazione d'integrazione particolare.

3 Raccomandazione

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione al fine di garantire una prassi il più possibile uniforme nel Cantone riguardo al cumulo di un AInt e di una PNC.

Una persona sola svolge ad esempio un impiego in misura del 50 % sul mercato del lavoro primario. Parallelamente svolge un periodo di pratica per avere in futuro l'opportunità di trovare un posto di lavoro meglio pagato sul mercato del lavoro primario, rendendosi in tal modo indipendente dall'aiuto sociale. Tenendo conto del rispettivo volume di attività è possibile concederle una PNC e un AInt.

A tale riguardo occorre tenere presente che conformemente all'art. 7 DELCAss il limite massimo per PNC e AInt ammonta a 650 franchi per nucleo familiare. Se diverse persone dello stesso nucleo familiare beneficiano di un AInt o di una PNC, il limite massimo di questi assegni ammonta complessivamente a 650 franchi per nucleo familiare e mese.

Vedi anche

[Assegno integrativo \(AInt\)](#)

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo C	14 gennaio 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo C	15 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout
Capitolo C	2 dicembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)